

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5213 del 20/10/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società KATIK SRL per l'impianto destinato ad attività di Magazzino e deposito materiali e automezzi per attività edilizia, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Confortino n. 34, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5368 del 19/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **KATIK SRL** per l'impianto destinato ad attività di Magazzino e deposito materiali e automezzi per attività edilizia, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Confortino n. 34, Loc. Crespellano.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **KATIK SRL** (C.F. 03253561207 e P.IVA 03253561207) per l'impianto destinato ad attività di Magazzino e deposito materiali e automezzi per attività edilizia, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Confortino n. 34, Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **KATIK SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **KATIK SRL** (C.F. 03253561207 e P.IVA 03253561207) con sede legale in Comune di Castel Maggiore (BO), via Conti n. 15, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Confortino n. 34, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 20/11/2020 (Prot. n. 52353) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 55806 del 05/12/2020 (pratica SUAP n. 881/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/12/2020 al PG/2020/177273 e confluito nella **Pratica SINADOC 31290/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2020/188198 del 28/12/2020 ha richiesto documentazione integrativa,

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

limitatamente alla matrice di impatto acustico, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8421/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/02/2021 al PG/2021/29119, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13192/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 25/03/2021 al PG/2021/46494, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 08/03/2021 (Prot. SUAP n. 10477).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/57829 del 14/04/2021 ha trasmesso, limitatamente alla matrice acustica, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/59804 del 19/04/2021 ha trasmesso, limitatamente alla matrice scarichi, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 53111 del 15/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2021 al PG/2021/159468, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 13905 del 28/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2021 al PG/2021/159468, quale allegato al parere del Comune, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 19/10/2021

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>10</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto KATIK SRL**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Confortino n. 34 Loc. Crespellano**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne potenzialmente contaminate in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato come “scarico di acque meteoriche di dilavamento aree esterne potenzialmente contaminate”, costituite dall’unione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento originate dall’attività di deposito di materiali per l’edilizia, con le acque reflue domestiche da servizi igienici a servizio dell’attività.

Le acque meteoriche di dilavamento originate dall’attività di deposito di materiali per l’edilizia sono preventivamente trattate, mediante un sistema di decantazione in continuo delle sabbie e solidi sospesi e prima dell’unione con la condotta delle acque reflue domestiche sono parzialmente campionabili nel pozzetto di campionamento. Le acque reflue domestiche sono anch’esse trattate prima della loro immissione mediante fossa imhoff e filtro batterico anaerobico.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà, nel pozzetto di campionamento parziale prima dell’unione con al rete esistente, rispettare i limiti fissati per gli scarichi in acqua superficiale dalla tab. 3 dell'allegato 5 al titolo V – parte quarta del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152;
2. Lo scarico delle acque reflue domestiche, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
3. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e mantenuta

- conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla domanda presentata;
4. Sulla rete fognaria dovrà essere installata una valvola di intercettazione di eventuali sversamenti accidentali;
  5. La Direzione aziendale dovrà fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
  6. dovrà essere eseguita la manutenzione periodica della vasca tipo Imhoff e del filtro anaerobico che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
  7. il punto assunto per i prelievi di campioni di acque meteoriche di dilavamento dovrà essere:
    - nominato attraverso apposita sigla da riportare anche nell'elaborato grafico aggiornato;
    - conforme allo schema-tipo di cui al manuale 92 Unichim del febbraio 1975;
    - mantenuto costantemente accessibile a disposizione degli organi di vigilanza, in posizione tale da garantire per tutto l'arco dell'anno lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza;
    - riconoscibile e realizzato in materiale leggero facilmente sollevabile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza per tutto l'arco dell'anno;
    - mantenuto sempre in perfetta efficienza e sgombro da rifiuti e materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
    - dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro; in particolare si fa obbligo di considerare il luogo di sosta dove il personale incaricato svolgerà le operazioni connesse al prelievo di campioni come posto di lavoro;
  8. dovranno essere eseguiti interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto di depurazione a servizio delle acque meteoriche di dilavamento, con frequenza almeno annuale da parte di una ditta autorizzata, articolati come di seguito indicato:
    - controllo del livello di sedimenti depositatosi all'interno del separatore;
    - svuotamento dei fanghi depositati nel sedimentatore, il cui livello non dovrà superare il 30 % del volume netto del comparto di separazione fanghi, da parte di ditte specializzate;
  9. i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta, ;i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
  10. all'interno dell'impianto dovranno essere sempre tenuti a disposizione mezzi di emergenza da utilizzare in caso di sversamenti accidentali per la pulizia e la protezione della rete fognaria interna;
  11. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi

- permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
12. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
  13. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPAE – Distretto Metropolitan, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
  14. la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
  15. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
  16. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
  17. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  18. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
  19. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana così come riportato nell'Allegato parere.
  20. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data 24/07/2020 (prot.n. 30209) e in data 20/11/2020 (prot.n. 52353) e successive integrazioni

-----

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc 31290/2020

Documento redatto in data 19/10/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



Nr.0013905 Data 28/12/2020  
Tit. 07.07.01 Partenza

Settore Istruttorie Tecniche

*Spett.le*  
*Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro*  
*Città metropolitana di Bologna*  
**SUAP ASSOCIATO**

*PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it*

**OGGETTO: Istanza di AUA 881/2020 – Katik srl – matrici: scarichi in acque superficiali e acustica – Loc. Crespellano in via Confortino 34, nel Comune di Valsamoggia (BO).**

**Scarico indiretto di acque meteoriche e reflue depurate nel Rio Carpineta.**  
**Parere idraulico.**

In riferimento alla Vs. richiesta del 05/12/2020, in atti al prot. n° 13156 del 09/12/2020, siamo con la presente a comunicare che gli scarichi in oggetto, non necessitano di alcuna concessione specifica da parte di questo Consorzio di Bonifica, in quanto gli scarichi stessi non avvengono direttamente in corso d'acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiungono il Rio Carpineta dopo aver percorso fossi privati.

Ciò nonostante, per quanto di competenza dello scrivente Consorzio, considerato che:

- il Rio Carpineta è canale di bonifica utilizzato a scopo di scolo che confluisce in canali utilizzati a scopo irriguo
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti)
- gli scarichi in oggetto interessano zone attualmente già impermeabilizzate e quindi non si può configurare la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale

siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** in merito agli scarichi indiretti di acque meteoriche e di acque reflue depurate nel Rio Carpineta, raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna  
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270  
C.F. 91313990375  
PEC: bonificarenana@pec.it  
<http://www.bonificarenana.it>  
e-mail: protocollo@bonificarenana.it





Per qualsiasi chiarimento si potrà fare riferimento all'ing. Ilaria Lauriola (tel. 324 8870788).

Distinti saluti.

VISTO OM 


IL CAPO SETTORE ISTRUTTORIE TECNICHE

( Ing. Michela Yezzani )



IL DIRETTORE AREA TECNICA

( Ing. Francesco Dallabetta )



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto KATIK SRL**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Confortino n. 34 Loc. Crespellano**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società KATIK SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/57829 del 14/04/2021.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Valsamoggia espresso con nota Prot. n. 53111 del 15/10/2021 agli atti di ARPAE in data 15/10/2021 al PG/2021/159648

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/57829 del 14/04/2021, con parere favorevole Prot. n. 53111 del 15/10/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2021 al PG/2021/159648). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data

24/07/2020 (prot.n. 30209) e in data 20/11/2020 (prot.n. 52353) e successive integrazioni

-----  
Pratica Sinadoc 31290/2020

Documento redatto in data 19/10/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370



## COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

[ambiente@comune.valsamoggia.bo.it](mailto:ambiente@comune.valsamoggia.bo.it)

Invio tramite assegnazione in protocollo

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia  
e Monte San Pietro**

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

**A.R.P.A.E – AACM di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di MAGAZZINO/DEPOSITO MATERIALI E AUTOMEZZI PER ATTIVITÀ DI IMPRESA EDILE” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Confortino 34, Località Crespellano. Richiedente KATIK SRL - (Pratica Suap n. 881/2020). Trasmissione di parere.**

**Vista** la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 55806 del 05/12/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Vista** le successive documentazioni integrative inviate allo scrivente Servizio, delle quali l'ultima è pervenuta con prot. n. 13192 del 24/03/2021 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Visti** i pareri di:

- Consorzio della Bonifica Renana del 28/12/2020 prot. 13905 (pervenuto in data 28/12/2020 prot. 59850, smistato in copia allo scrivente Servizio Ambiente in data 13/10/2021 e che si allega in copia al presente parere);
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31290/20 e 32148/20 prot. N.ro 57829/2021 del 14/04/2021 (pervenuto in data 15/04/2021 prot. 16294 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice acustica;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31290/2020 prot. N.ro 59804/2021 del 19/04/2021 (pervenuto in data 19/04/2021 prot. 17006, smistato in copia allo scrivente Servizio Ambiente in data 13/10/2021 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue e meteoriche nel reticolo idrografico superficiale (fra cui, indirettamente, il Rio Cassoletta);
- Servizio Urbanistica pervenuto in data 04/06/2021 prot. 25604 (che si allega in copia al presente parere), relativo all'inquadramento urbanistico;



**Preso atto** che l'istanza avanzata è riferita alle **sole** matrici "Acque Reflue e Acustica";

**Si esprime**, per quanto di competenza,

**parere favorevole**

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", **preso atto** delle valutazioni, delle considerazioni e di quanto ritenuto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31290/20 e 32148/20 prot. N.ro 57829/2021 del 14/04/2021, pervenuto in data 15/04/2021 prot. 16294 (al quale, pertanto, si rimanda), **e nel rispetto** delle condizioni elencate nella parte finale di tale parere;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 04/06/2021 prot. 25604 (alla quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie e meteoriche:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 31290/2020 prot. N.ro 59804/2021 del 19/04/2021 (pervenuto in data 19/04/2021 prot. 17006) e **nel rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere del Consorzio della Bonifica Renana del 28/12/2020 prot. 13905 (pervenuto in data 28/12/2020 prot. 59850) ai quali, pertanto, si rimanda.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD - D. Lgs. 82/2005  
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);  
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali  
2021.10.15 10:49:26  
CN=Monica Vezzali  
C=IT  
2.5.4.48-202050119530  
2.5.4.6-TINTFVZZMNC68D42F257H  
RSA/2048 bits





SINADOC 31290/20 e 32148/20

Comune di Valsamoggia  
PEC: [comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Suap Associato  
Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro  
PEC: [suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

e p.c. Arpae AAC Metropolitana  
c.a. Farnè Lorenzo

Oggetto: Parere per la matrice rumore relativo all'istanza di richiesta di AUA della ditta KATIK srl di via Confortino 34 Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia .  
**Pratica SUAP 881/20.**

La ditta Katik srl è una ditta operante nel settore dell'edilizia, costruzioni, manutenzione strade, impiantistica, creazione e manutenzione del verde.

La richiesta di AUA avanzata dalla ditta Katik srl di via Confortino 34 Loc. Crespellano in Comune di Valsamoggia riguarda un progetto di una nuova dislocazione delle aree di stoccaggio di materiali all'interno del lotto che comporta l'esecuzione di operazioni di carico e scarico dei materiali in un'area meno schermata rispetto i recettori.

Dalla disamina della documentazione previsionale di impatto acustica trasmessa, a firma dell'Ing. Franca Conti dell'ottobre 2020 e dalle successive integrazioni del marzo 2021 risulta che:

l'attività è posta in classe acustica III e l'unico recettore individuato prossimo all'attività risulta posto in classe acustica II;

l'area risulta influenzata dal rumore generato dal traffico veicolare presente su via Confortino posta a est dell'insediamento e dalla zona industriale posta oltre via Confortino;

le sorgenti sonore ritenute significative sono le attività di carico e scarico veicoli e l'attività di manutenzione delle attrezzature che non si dovrebbero svolgere in contemporanea e per un tempo massimo nel complesso di 4 ore al giorno;

dalle misure effettuate non risulterebbe la presenza di una componente impulsiva nelle sorgenti sonore mentre è stata rilevata una componente tonale solo nella postazione P1 sul lato est;

Il consulente aziendale:

- si è limitato a dimostrare il rispetto del limite di immissione assoluto al confine, considerando: che le due sorgenti sonore siano in funzione per un periodo di tempo limitato, come se il livello misurato sia tutto imputabile all'azienda oppure utilizzando il livello statistico L95 con il medesimo criterio. Tali approcci sottostimano il reale clima acustico ai confini aziendali;
- non ha dimostrato il pieno rispetto del limite di immissione assoluto al recettore seppure abbia: sottostimato il periodo in cui l'attività non risulta attiva, prendendo a riferimento il livello statistico L95 in P1 livello che oltre a non considerare il contributo aziendale non prende in considerazione il contributo acustico dato da via Confortino, considerando che le sorgenti sonore rimangano attive per un periodo di tempo limitato a 4 ore, considerando l'assetto aziendale in essere e non quello futuro;
- ha verificato quale sarebbe il livello di immissione assoluto al recettore in assenza e in presenza

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [dir@arpae.it](mailto:dir@arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)



dell'attività ottenendo che l'attività non altera sostanzialmente il clima acustico se non al massimo di 0,6 dB(A);  
è stato verificato il limite di immissione differenziale che risulta in via previsionale coincidente con il limite stesso con tutte le sorgenti sonore aziendali funzionanti.

Considerato che l'attività risulta già in essere e che verosimilmente il contributo aziendale non risulta particolarmente significativo, il nuovo assetto aziendale non dovrebbe alterare in modo significativo il clima acustico della zona, il limite di immissione differenziale risulta prossimo al limite in via previsionale, si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo a condizione che:

- le sorgenti sonore aziendali (manutenzione e movimentazione delle merci) non abbiano un funzionamento superiore alle 4 ore giornaliere;
- venga eseguito un collaudo acustico entro 3 mesi dal rilascio dell'atto da conservare presso la ditta a disposizione degli organi di controllo. Le verifiche strumentali dovranno prevedere anche misure di lunga durata in posizione significativa.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO  
OVEST  
(*Marcello Nanetti*)

*Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**